

Il padre non è obligato in conto alcuno per il figliuolo, ne il figliuolo per il padre, con tutto che non sia mācepato, il che quā per l'ordinario non s'usa, si come s'usa in molte parti d'Italia.

NELLE heredità del padre & della madre, heredano i figliuoli maschi, & le femine per vguale portione, salvo de beni feudali, de quali la casa principale, & la iuriditione superiore della giustitia, con li due terzi dell'i altri beni peruensono al figliuolo maggiore: l'altro terzo si diuide per portione trali altri figliuoli maschi, escluse le femine, & se non vien figliuoli, li beni feudali acquistati dal marito, & dalla moglie, vanno per metà alli parenti dell' uno & dell'altra, riseruato al sopravvivente l'uso frutto della parte del morto a sua vita durante. Et è da notare che vn' creditore del defuncto, basta, che chiami in giustitia uno dell'i heredi qual piugli piace, per la sua intera somma, senza hauere a correre dierro alli altri, i quali poi tra loro se n'accordino.

Il padre non puo legittimar' cautamente vn' figliuolo bastardo, senza l'autorità del Principe; & legittimato vien fuora di molti pregiudicij, & principalmente morendo senza figliuoli (perche nel medesimo strumento della legittimatione se li da anche questa autorità & preuilegio) puo testare, & lasciare li suoi beni a cui gli piace; & non facendo testamento vanno iuridicamente a suoi parenti più prossimi: dove che se non fusse legittimato, non potrebe testare, neli suoi beni altrimenti alli suoi parenti, ma al Principe peruerrebbono. Impero con tutto che sia legittimato, non concorre per ciò nell' heredità del padre co fratelli, & con le sorelle, anzi non ha altro, che quel' tanto, che il padre gli lascia espressamente per testamento: & non puo anche, secondo gli statuti di qua, esercitare magistrato alcuno di momento, nondimenola virtù fa spesso lor'la strada. Ma vn figliuolo bastardo dalla parte della madre, se ella non l'ha generato, essendo essa maritata, o vero ingenerato con huomo maritato, o con religioso, hara la sua parte con li fratelli & sorelle benche legittimi in tutti i beni, o mobili, o immobili, & ne feudali medesimamente il medesimo diritto, come se fusse veramēte nato di legitimo matrimonio; & cosi s'usa in questo caso, per tutti questi paesi Bassi del Re Cattolico eccetto a L'ouano, perche dicono che la Donna non puo far' figliuoli bastardi con loro pregiudicio se non ne sopradetti modi. Vn bastardo che habbia figliuoli, quantunque egli non fusse legittimato, a ogni modo lo heredano essi figliuoli.

I beni stabili, per ouuiare alla malitia de gli huomini, & ad altri inconuenienti, non si possono vendere, ne impegnare, o contrattare